

**OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale Comunale**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

atteso che nel supplemento ordinario n. 213/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2005 è stata pubblicata la legge 21.12.2005 n. 270 “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” entrata in vigore il 31.12.2005, Modificata in con la Legge n. 22 di data 22.01.2006 entrata in vigore il 29.01.2006;

rilevato che fra le disposizioni che risultano di piu’ immediato impatto per l’attività e l’organizzazione dei comuni vi è una rilevante innovazione introdotta dall’art. 10 della legge soprarichiamata che, nel sostituire l’art. 4-bis del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.03.1967 n. 223, ha previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, dovrà essere costituita la Commissione elettorale comunale;

atteso che tale Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del T.U. n. 223/1967, come modificato dal secondo comma dell’art. 10 della citata legge n. 270/2005, dovrà quindi essere composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;

richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006 che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all’atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall’art. 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della Commissione stessa;

richiamato l’art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, come sostituito dall’art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla nuova legge 21.12.2005 n. 270 che recita:

“Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.”

atteso che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 21.12.2005 n. 270, si rende pertanto necessario procedere alla costituzione della Commissione elettorale comunale che potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune;

visti:

- la legge 21.12.2005 n. 270 – art. 10 e la legge n. 22 di data 27.01.2006 di conversione del D.L. 3/01/06 N. 1
- il D.P.R. 223/67 – artt. 4 bis, 12 e 13;
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/L;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile;

Acquisito il parere di regolarità tecnico amministrativa, reso dal Segretario Comunale;

atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270.

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l’assistenza degli scrutatori designati all’inizio della seduta, per l’elezione dei **componenti effettivi**, è il seguente:

- schede raccolte 11

Hanno ottenuto voti:

- LARCHER SANDRO n. 5
- FATTOR LORENZA n. 3
- LARCHER GIAN PAOLO n. 3

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei **componenti supplenti**, è il seguente:

- schede raccolte 11

Hanno ottenuto voti:

- LARCHER GABRIELE n. 5
- LARCHER GIUSEPPE n. 3
- SEPI SANDRA MARIA n. 3

sulla base di tali risultati il **Consiglio comunale**

### **DELIBERA**

1. di nominare quali **membri effettivi** della Commissione elettorale i signori:  
per la maggioranza:

- FATTOR LORENZA
- LARCHER SANDRO

per la minoranza:

- LARCHER GIAN PAOLO

2. di nominare quali **membri supplenti** della Commissione elettorale i signori:  
per la maggioranza:

- LARCHER GABRIELE
- LARCHER GIUSEPPE

per la minoranza:

- SEPI SANDRA MARIA

3. Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TUOC approvato con DPR n. 1° febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale dinanzi al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034.